



COMUNE DI VILLORBA

Provincia di Treviso

Scrittura Privata Rep. n° protocollo comunale, data firma digitale

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI SAN SISTO – 1° STRALCIO.  
Codice CUP C96J20000630001 - Codice CIG 841199992B.**

Con la presente scrittura privata non autenticata tra i signori:

1) Arch. **PAVAN ANTONIO**, nato a Treviso (TV) il 01/12/1968, Responsabile dell'Ufficio Unico LLPP e manutenzioni del **Comune di Villorba** (C.F.: 80007530266) il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Villorba che nel contesto dell'atto verrà chiamato "**Stazione Appaltante**", in forza del Decreto del Sindaco n. 50873 del 31/12/2019;

2) Sig. **TODESCO ALESSANDRO**, nato a Zurigo (Svizzera) il 01/10/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Legale rappresentante della **Ditta Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino**, con sede a Santorso (VI) in Via Malga Zonta, 2 (P.IVA e Codice Fiscale 03092900244), iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza come risulta da visura ordinaria rilasciata dall'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza in data 04/09/2020, acquisita agli atti, d'ora in poi chiamato "**Appaltatore**".

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 19/08/2020, esecutiva,

sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi ai **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 'G. PASCOLI' DI SAN SISTO – 1° STRALCIO**, dell'importo complessivo di € **90.000,00** di cui € 67.500,00 per lavori a base d'asta ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **C96J20000630001**, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **841199992B**;

- che con determinazione a contrarre n. 476 del 24/08/2020 si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto;

- che, a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. 514 del 09/09/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al sunnominato "Appaltatore" ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

- che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi ha provveduto, mediante comunicazioni trasmesse a mezzo P.E.C. in data 14/09/2020 protocolli n. 31683 e 31685, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

- che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- è stata resa la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n.187/1991;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On

Line) dal quale risulta che l'“Appaltatore” è in regola con i versamenti;

- che dovrà esser acquisito agli atti, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. h del D.Lgs. n.81/2008, nonché la procedura di attuazione in cantiere del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19;

#### CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – L'Arch. Antonio Pavan, Responsabile del Settore IV, che dichiara di operare ed agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Villorba, conferisce alla Ditta **Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino**, con sede a Santorso (VI) in Via Malga Zonta, 2, come sopra rappresentata, l'appalto dei lavori in questione. L'“Appaltatore” ha comunicato, con nota del 11/11/2020 registrata al protocollo comunale in pari data al n. 40557, che i lavori in oggetto verranno eseguiti dall'impresa consorziata esecutrice **Offmer S.r.l.** con sede a Carbonera (TV), in via Postioma, 21 (C.F. e P.I. 03763080268).

ARTICOLO 3 - Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 52.079,25 (euro cinquantaduemilasettantanove virgola venticinque), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 e al netto dell'I.V.A., come risulta dall'offerta presentata dall'“Appaltatore” che, pur non allegata, viene considerata parte integrante del presente contratto, rimanendo a corredo di quanto depositato agli atti.

La “Stazione Appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei

Lavori, o Collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

In merito all'anticipazione del 20% sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini stabiliti all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva "D.U.R.C." presso gli enti preposti, nonché previa consegna di tutta la documentazione richiesta dalla D.L..

Si precisa inoltre che l'intervento in questione è finanziato per l'intero Quadro Economico di € 90.000,00 con contributo ministeriale "Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n.160".

Le parti concordemente pattuiscono che la "Stazione Appaltante" effettuerà i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati emessi dal tesoriere comunale entro sessanta giorni dall'emissione del Certificato di Pagamento. Le parti stesse danno atto che tale condizione si rende necessaria allo scopo di garantire la compatibilità dell'affidamento in oggetto con i limiti stabiliti dall'art. 77-bis del D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972, la "Stazione Appaltante" provvederà al versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, applicata sulle prestazioni in questione, direttamente allo Stato, ad esclusione di quelle in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del medesimo D.P.R.. L'Appaltatore dovrà pertanto emettere la fattura

comprensiva di imponibile ed I.V.A. e la "Stazione Appaltante" procederà al pagamento a favore dell'"Appaltatore" solo per la parte imponibile.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014, l'"Appaltatore" ha obbligo di utilizzare la fattura elettronica nei rapporti con gli enti locali, nonché le procedure e i requisiti previsti dal D.M. n.55/2013. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, come il mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite il Sistema di interscambio, non consente la ricezione della fattura da parte di questo Comune.

ARTICOLO 4 – L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La "Stazione appaltante" ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'"Appaltatore" abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 – L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte integrante del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale citata in premessa.

Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati nella sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale, documenti ed elaborati che restano depositati agli atti della "Stazione Appaltante" e che si richiamano quali parte integrante del presente contratto, dispensando dalla lettura degli stessi.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145/2000, per

quanto non abrogato.

L'Appaltatore" prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e Direttore dei Lavori è l' Arch. Antonio Pavan.

ARTICOLO 6 – L'Appaltatore" deve ultimare i lavori entro 35 ( trentacinque ) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data stabilita dal Verbale di Inizio Lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore" nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori a norma degli artt. 107 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero di proroghe concesse a norma dell'art. 106 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è applicata una penale.

L'importo della penale è determinato nell'1 per mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 7 – Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 8 – Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto o in relazione alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà definita come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria. Sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. E' esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 9 – L'Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria di € 9.004,50 emessa da BCC Assicurazioni, Agenzia di Milano Galgano S.p.a. n° 820016.91.014334 in data 15/09/2020 e relative appendici n. 1 del 08/10/2020 e n. 2 del 13/10/2020.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 10 – L'Appaltatore, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato polizza di assicurazione per danni di esecuzione n° 1701559, emessa da Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Milano Galgano S.p.a. in data 05/10/2020. La medesima polizza copre, inoltre, i rischi di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00.

Resta stabilito espressamente che l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, la Stazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

La Stazione appaltante rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra l'Appaltatore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ARTICOLO 11 – Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità

dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 12 – La “Stazione Appaltante” può autorizzare l’”Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la “Stazione Appaltante” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, pagamento che verrà invece effettuato dall’”Appaltatore”; è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere alla “Stazione Appaltante”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la “Stazione Appaltante” sospende il successivo pagamento a favore dell’”Appaltatore”.

ARTICOLO 13 – L’”Appaltatore” dichiara, ai sensi della normativa vigente, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro edile artigiano e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’”Appaltatore”, altresì, ha l’obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso. L’”Appaltatore” è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il relativo pagamento all’”Appaltatore” della somma accantonata non verrà liquidato sino a



quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, la "Stazione appaltante" può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Appaltatore. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla "Stazione appaltante" di alcun genere, né ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato, e qui conferma, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n.68/1999 e s.m.i.).

Il pagamento del corrispettivo da parte della "Stazione Appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della Dichiarazione di Regolarità Contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive e/o retributive da parte dell'Appaltatore, la "Stazione Appaltante" provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli importi dovuti all'Appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., la relativa disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 14 – A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della "Stazione Appaltante", ubicata a Villorba (TV) in

Piazza Umberto I, 19 – Ufficio Lavori Pubblici ed Impianti.

---

ARTICOLO 15 – L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'art.

---

16-bis del R.D. n.2440/1923, tutte le spese conseguenti al presente contratto.

---

La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a registrazione in caso

---

d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n.131/1986 (Testo Unico imposta

---

di registro), trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad

---

I.V.A..

---

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso

---

l'apposizione di marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, su una stampa

---

cartacea dichiarata conforme all'originale informatico e conservato agli atti del

---

Registro dei contratti dell'Ente.

---

ARTICOLO 16 - Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del

---

presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la

---

registrazione in misura fissa.

---

ARTICOLO 17 - Per l'interpretazione del presente contratto trovano

---

applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

---

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

---

Generale d'Appalto per quanto non abrogato, prevalgono queste ultime ove non

---

altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o

---

del Capitolato Speciale d'Appalto con gli elaborati tecnici, prevalgono le prime.

---

ARTICOLO 18 – Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, nonché ai sensi del

---

Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), la

---

“Stazione appaltante” tratterà i dati contenuti nel presente contratto

---

esclusivamente nello svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento

---

degli obblighi di legge.

---

ARTICOLO 19 – Con la sottoscrizione del presente contratto le parti danno atto di condividere ed accettare quanto stabilito nel “Patto di integrità tra Comune e Operatori Economici” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13/05/2015. Tale Patto di integrità costituisce parte integrante del presente contratto e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 4 del Patto stesso.

ARTICOLO 20 – L’”Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. secondo quanto indicato dallo stesso in sede di offerta.

L’”Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Stazione Appaltante” ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21 – Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, le parti rinviano alle leggi e all’osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n.145/2000 e al D.P.R. n.207/2010 per quanto non abrogato, e al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n.81/2008.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, sono causa di risoluzione del presente contratto ai

sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Settore, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune, ed il Legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del Codice di Comportamento ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n.39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n.62/2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Villorba, data firma digitale PAVAN ANTONIO, TODESCO ALESSANDRO